

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1835-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAROLI, MAZZARRINO, URSO

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 5 febbraio 1970

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 12 giugno 1970 (Stampato n. 1134)

Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni
della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli inse-
gnanti di educazione fisica

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 giugno 1970*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scola-

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

stico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 deve intendersi a tempo indeterminato sempreché dimostrino di essere iscritti per l'anno accademico 1970-71 agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad iscrivere, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

In deroga alle vigenti disposizioni, sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. Il contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolarne la frequenza.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 deve intendersi a tempo indeterminato, sempreché gli interessati dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica a partire dall'anno accademico 1970-71, e di frequentare i relativi corsi di studio. Il requisito della frequenza dovrà essere accertato anno per anno.

Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito secondo quanto indicato nel primo comma del presente articolo, nell'anno scolastico 1967-68, non abbiano potuto prestare servizio, con incarico dello stesso tipo, nel successivo anno scolastico 1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneità fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

In deroga alle vigenti disposizioni, ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica sono ammessi anche coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-1970.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. L'ammontare complessivo del contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo all'immatricolazione. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolarne la relativa frequenza.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, con spese a loro carico, per ciascuno degli anni accademici 1970-71, 1971-72, 1972-73, complessivamente settanta professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative.

ART. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreché dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

ART. 3.

All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è aggiunto:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».

Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare, sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione fisica, entro il limite massimo di settanta unità, presso gli istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti comandati.

ART. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreché dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica e di frequentare i relativi corsi.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e la relativa frequenza, e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

ART. 3.

Nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

Identico.